

# FEDERAZIONE ITALIANA DI ATLETICA LEGGERA

## TRIBUNALE FEDERALE

*proc. 10/2017 R.G. Trib. Fed.*

*proc. 10/2017 R.G. Proc. Fed.*

*proc. 10/2017 R.G. Coni*

decisione n. 13 del 08/06/2017

depositata il 18/07/2017

**Il Tribunale Federale**, composto come segue.

Dott. Ilio Poppa            presidente  
Avv. Giuliana Passero    relatore  
Avv. Gianpiero Orsino    componente

con l'assistenza della Sig.ra Raffaella Felici, Segretaria del Tribunale Federale, nella seduta del 8 giugno 2017 ha emesso la seguente decisione nel procedimento in epigrafe, nei confronti di :

E ■■■■■ B ■■■■■, nato a ■■■■■ il ■■■■■ ed ivi residente in via ■■■■■ tesserato n. ■■■■■ rappresentato dall'Avv. Matteo Montaruli del Foro di Bergamo

### INCOLPATO

- Per la violazione dell'art. 1,6,8 dello Statuto federale, degli artt. 1, commi 1,13, art. 2, commi 1,3, art. 9, comma 3 lette g) del Regolamento di Giustizia, per avere il Barcella, in un post sul proprio profilo facebook di S ■■■■■ S ■■■■■ del 25 ottobre 2016, affermato, a proposito della candidatura di S ■■■■■ S ■■■■■ a

componente del Consiglio federale in quota atleti, “considero veramente una grossa macchia per tutti gli atleti coinvolti (nel procedimento disciplinare dinanzi al Tribunale nazionale Antidoping per l’operato in ambito whereabouts)””; con ciò offendendo l’onore dei 27 atleti di interesse nazionale, fra cui la S■■■■, giudicati l’inadempimento agli obblighi di comunicazione per la rintracciabilità ai controlli antidoping negli anni 2011/2012 e prosciolti con sentenza 21 marzo 2016 dalla prima sezione del citato Tribunale nazionale antidoping, con ciò violando i principi di correttezza sopra richiamati cui devono uniformarsi i rapporti fra tesserati

In ■■■■■, o luogo imprecisato, il 25 ottobre 2017

#### FATTO E DIRITTO

In data 24.10.2016 la sig.ra S■■■■ S■■■■, pubblicava sul suo profilo Facebook il video di un'intervista a Sky Sport nella quale la medesima approfondiva il tema della sua candidatura in quota atleti nelle elezioni del Consiglio Federale della Federazione Nazionale Italiana di Atletica Leggera ( FIDAL) che si sarebbero celebrate il successivo 6.11.2016.

In data 25.10.2016, alle ore 10,12 il sig Edgardo Barcella commentava il suddetto video ( vedi doc. 2 allegato alla querela S■■■■) con toni ritenuti dalla stessa offensivi e screditanti la sua reputazione. Aveva luogo quindi una serie di messaggi postati a repliche a “ botta e risposta” tra i due atleti inframezzati anche da commenti altrui. Il B■■■■, in un post delle 11,22 in particolare affermava tra l’altro: “.....*Personalmente candidarsi in quota G■■■■ è già di per sé un flagello ( omissis)...appoggiare una politica iniqua è a dir poco da incoscienti ( omissis)...Difendere l’operato in ambito whereabouts dove ti vedevano coinvolta è il minimo che tu potessi fare e anche lì ci sarebbe da discutere visto che la considero veramente una grossa macchia per tutti gli atleti coinvolti. ( omissis)....*”

La sigra S■■■■, a mezzo di legale, ritenendo i fatti di cui sopra integrare fattispecie di reato, in data 20.1.17 provvedeva a depositare denuncia-querela presso il Tribunale di Genova, contestando al B■■■■ i reati ex artt 594 e 595 c.p.

Di quanto sopra era data notizia alla Procura Federale.

Esaurita l’istruttoria, in data 27.03.2017 la PF provvedeva a deferire il sig. E■■■■ B■■■■ dinanzi a questo Tribunale Federale ai sensi dell’art. 56 c.4 del Reg. Giust.

FIDAL *ut supra*.

Con comunicazione 26.04.2017 trasmessa ritualmente all'incolpato, il Presidente del T.F. fissava la seduta disciplinare per il giorno 8.06.2017 ore 12,00.

All'esito di accesso agli atti, con atto 3.05.2017 E [REDACTED] B [REDACTED] come sopra rappresentato e difeso, ha depositato memoria difensiva avanti questo Tribunale.

Nelle difese il B [REDACTED] ha evidenziato come l'apparato accusatorio sarebbe supportato solo dai tre allegati della S [REDACTED] - i post con i messaggi dei sigg.ri C [REDACTED] e B [REDACTED] - costituiti da c.d. *screenshot*, cioè da semplici fotografie che ritraggono ciò che si osserva sullo schermo di un *computer* nel momento in cui viene "scattata la foto" e come tali del tutto inidonei a fungere da prova in qualsivoglia ambito processuale.

Si dilunga poi in ampie argomentazioni sulle varie problematiche tecnologiche e giuridiche legate alla prova digitale, sulla loro raccolta, conservazione, rischi di manipolazione, valutazione del giudice

La difesa sottolinea come il nome del Sig. B [REDACTED] compaia unicamente nell'elenco degli allegati alla predetta denuncia querela che sub n. 3) riporta testualmente "*pubblicazione sul profilo 'Facebook' di S [REDACTED] S [REDACTED] del commento di E [REDACTED] B [REDACTED] in data 26/10/2015, alle ore 9.06 e 9.31*". Tuttavia, precisa ancora la Difesa, non vi sono allo stato altri documenti o prove di commenti in astratto riconducibili al B [REDACTED] messi a disposizione dell' incolpato dal cui esame si evinca anche solo il nome del B [REDACTED]

Come ultima difesa, il B [REDACTED] rappresenta che anche ammesso che la conversazione indicata nel capo di incolpazione si sia realmente svolta nei termini indicati e tra i soggetti indicati, da un suo esame non si ravvisa alcun contenuto offensivo del decoro di alcun atleta. Non sono ravvisabili per il B [REDACTED], secondo la Difesa, le violazioni degli artt. 1, 6 e 8 dello Statuto Federale e degli artt. 1, comma 13, 2 commi 1 e 3 ed infine 9 comma 3 lett. g) del Regolamento di Giustizia,

In conclusione, se un dialogo qual è quello riportato nel capo di incolpazione si fosse mai svolto nei termini ivi indicati, si ritiene che lo stesso possegga tutti i requisiti (*id est* la veridicità della notizia), per essere sussunto nell'esercizio di un diritto di critica esercitato in un contesto "politico" quale quello elettorale che spetta a ciascun tesserato FIDAL, diritto, a dire della Difesa, tutelato per tutti i cittadini dalla Costituzione e dalla Convenzione Europea per la Salvaguardia dei Diritti dell'Uomo, espressamente richiamati dal Nuovo Codice della Giustizia Sportiva.

All'udienza delli 8 giugno 2017, sentite le conclusioni della PF e le difese dell'avv.

Domenico Montaruli il Collegio, rilevata la necessità di acquisire documentazione istruttoria, emetteva Ordinanza Istruttoria 8/6/2017 dando ordine alla P.F. di inserire nel fascicolo del Giudice copia del messaggio del B [REDACTED] più volte citato e che per errore di fotocopia risultava solo in epigrafe e rinviando la discussione all'udienza delli 5 luglio 2017 ore 12,00.

In ottemperanza alla Ordinanza Istruttoria la documentazione richiesta era tempestivamente trasmessa al TF.

All'udienza dell'5 luglio 2017 compariva l'avv. Matteo Montaruli per l'incolpato; la Procura Federale precisava che le dichiarazioni dell'incolpato erano da considerarsi offensive anche per il peculiare contesto e pertanto richiedeva la squalifica per 20 gg.

La difesa contestava la quantificazione della pena; precisava che le affermazioni al più avevano un intento ironico ( poichè la S [REDACTED] non era stata in grado di mandare un fax) ma non certo offensive, ribadendo il diritto di critica tipico della campagna elettorale. chiedeva come in atti per l'assoluzione del B [REDACTED] per mancanza di prova del fatto, ovvero perchè il fatto non costituisce illecito disciplinare. In subordine l'applicazione della sanzione minima, riconosciute le attenuanti di cui all'art. 9, comma 2 lett. d) come prevalenti sulle contestate aggravanti.

Il tribunale Federale si riservava il deposito della sentenza.

I comportamenti deferiti dal Procuratore Federale risultano documentalmente provati, né peraltro risultano in fatto nemmeno contestati.

Pur essendoci nella difesa B [REDACTED] vari argomenti circa le modalità di acquisizione della prova o la sua conservazione o comunque sul mezzo tecnico, il Collegio rileva che queste vengono superate ed assorbite dalla circostanza che sul contenuto non vi è disconoscimento. Il B [REDACTED] invero offre una differente interpretazione circa la valenza offensiva o denigrante delle parole e del contenuto generale del testo e dei "dialoghi" intercorsi con la S [REDACTED] come contestati ma proprio sul punto diverso è l'orientamento di questo Tribunale

Per costante giurisprudenza, particolare attenzione viene posta dalla giustizia federale FIDAL nello stigmatizzare l'utilizzo improprio dei social e comunque del web, ritenendo che il "web 2.0" non possa e non debba essere considerato una "zona franca" del diritto, bensì come uno degli ambiti nei quali l'individuo svolge la sua personalità, e

necessita di una disciplina idonea ad attuare le tutele previste dall'ordinamento.

In tale contesto si evidenzia, tra le altre, la gravità della violazione dell'art.2, comma 1, del Regolamento di Giustizia Fidal, laddove viene data formale tipizzazione ai principi di lealtà, probità, correttezza sportiva e disciplina, al rispetto dei quali sono tenuti tutti coloro i quali fanno parte di un consesso sportivo denominato "FEDERAZIONE".

La norma in esame rappresenta uno dei fulcri fondamentali di tutta la istituzione della giustizia sportiva, imponendo il dovere di un comportamento di qualità superiore rispetto alla mera diligenza del buon padre di famiglia, prevista dalle norma di diritto ordinario. Coloro che intendono partecipare al microcosmo sportivo, all'interno di ciascuna federazione, accettano di sottoporre il proprio operato ad un vaglio e ad un sindacato di livello superiore rispetto a quello del diritto comune, obbligandosi a comportarsi, pena la sanzione, in modo più rigoroso.

Posta tale premessa, ogni comportamento di ciascun tesserato, comunque dovrà essere conforme a tali principi e come tale dovrà essere valutato; in tale ottica vanno lette le comunicazioni qui in discussione.

In proposito va aggiunto, che conformemente agli indirizzi della giurisprudenza in materia di diffamazione, la pubblicazione per via telematica di scritti comunque offensivi, e la possibilità che postandoli siano leggibili ad una imprecisata cerchia di persone, diverse e ulteriori rispetto al destinatario della comunicazione stessa, o dal solo destinatario, deve essere valutata in modo rigoroso.

Tenendo a mente le due riflessioni che precedono, il Tribunale ritiene necessario richiamare in particolare il passaggio contestato e pubblicato su FB nel quale il sig B█████ afferma quale giudizio sulla candidatura della sigra S█████ **"... considero veramente una grossa macchia per tutti gli atleti coinvolti (nel procedimento disciplinare dinanzi al Tribunale nazionale Antidoping per l'operato in ambito whereabouts)"** .

Ciò in quanto lo stesso B█████, quale atleta, era ben a conoscenza dell'esito del processo n. 185/15 che ha visto assolti in data 21 marzo 2016 dalla Prima Sezione Tribunale Nazionale Antidoping ( N.T.A.) non solo la S█████ ma tutti e 27 atleti della ben nota vicenda de qua. Vicenda, tra l'altro, che ha rivestito caratteristiche di questione amministrativa e non sportiva, come ben risaputo nell'ambiente.

Se quindi certamente è auspicabile e corretto un fecondo dialogo elettorale tra atleti, società, soggetti interessati, sia precedente che successive l'agone elettorale, questo

Tribunale deve certamente valutare il limite posto tra la critica, anche feroce, ma leale e rispettosa delle norme soprarichiamate, e il superamento nella indicata violazione disciplinare.

Ritiene questo Tribunale che detto limite sia stato superato nelle espressioni contenute nelle suddette dichiarazioni, dal loro tenore e dalle insinuazioni contenute rivolte nei confronti della sig.ra S■■■■ e del sig P■■■■, prive di qualsiasi riscontro, con le quali, al di fuori dal contesto stesso, lascia intendere che gli stessi avrebbero proposto la loro candidatura per usufruire dei vantaggi riflessi che l'elezione avrebbe portato loro, senza esercitare il mandato conferito.

Ora tali affermazioni, appaiono assolutamente gratuite ed offensive e non rappresentano assolutamente una critica costruttiva.

Un siffatto comportamento porta a ritenere violata la norma contestata e come tale disciplinarmente responsabile.

Viepiù nessun dubbio può sussistere in ordine alla sussistenza dell'elemento soggettivo doloso nel comportamento posto in essere dall' incolpato.

La violazione risulta acclarata, non contestata, e conseguentemente integralmente provata. Da ciò discende la piena responsabilità dell'incolpato.

A tal proposito va sempre rammentata la necessità di procedere ad una quantificazione e applicazione proporzionale e rigorosa delle sanzioni, secondo il disposto dell'art. 7 Regolamento di Giustizia il quale prevede che: *"l'Organo di Giustizia, nel determinare in concreto la sanzione, deve tenere conto della gravità della violazione, desumendola da ogni elemento di valutazione acquisito agli atti del procedimento ed in particolare dalla natura, dalla specie, dai modi, dal tempo e dal luogo dell'azione od omissione, nonché dall'intensità dell'atteggiamento psicologico. Tiene altresì conto dei motivi che hanno condotto alla violazione, della condotta tenuta dal deferito nel passato, nonché di quella antecedente e susseguente la violazione"*.

In tale ottica il Tribunale non può discostarsi da precedenti valutazioni, rivolte a confermare i confini della violazione del rispetto dei principi di lealtà, probità, correttezza sportiva e disciplina.

Il tribunale ritiene che, per il comportamento processuale, a B■■■■ possono essere riconosciute le attenuanti generiche ( $30 - 1/3 = 20$ ).

P.Q.M.

**IL TRIBUNALE FEDERALE**

Riconosciute le attenuanti generiche irroga al sig. E [REDACTED] B [REDACTED], nato a [REDACTED] il [REDACTED], tessera [REDACTED] la sanzione della squalifica di giorni 20;

Si comunichi.

Così deciso in Roma il giorno 8 GIUGNO 2017

Il relatore *Avv. Giuliana Passero*



Il Presidente *Dott. Nio Poppa*

